

Art. 17) Al Collegio degli Economi spetta il coordinamento e la vigilanza sull'amministrazione e i conti dell'Associazione.

Esso controlla e verifica:

- a) la tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché le formalità fiscali e di legge;
- b) la redazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, perché sia proposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- c) la redazione dell'andamento consuntivo semestrale e di revisione del preventivo per il secondo semestre.

I suddetti bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione definitiva annuale dell'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Utili della gestione

Art. 18) Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, con esclusione e divieto assoluto di procedere alla loro distribuzione agli associati, anche in forma indiretta.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 19) L'Assemblea dei soci può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Soci, lo scioglimento dell'Associazione, nominando nel contempo uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

Art. 20) I beni di qualunque natura costituenti il patrimonio dell'Associazione, dopo che i liquidatori avranno saldato tutti i creditori, saranno devoluti ad Associazioni od Enti che perseguano fini analoghi e, quindi, finalità di sviluppo dei valori morali, su decisione dell'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma, cod. civ.

Controversie e reclami

Art. 21) Tutte le eventuali controversie sociali fra soci e fra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte:

- in primo grado al Consiglio di Direzione;
- in secondo Grado all'Assemblea dei soci.

Norme di rinvio

Art. 22) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.



Associazione Autonoma
Nuova Educazione

Gioiosa

STATUTO

Denominazione – Sede - Scopo

Art. 1) E' costituita l'associazione denominata

ASSOCIAZIONE AUTONOMA NUOVA EDUCAZIONE "GIOIOSA".

L'associazione non ha fini di lucro o commerciali, bensì di sviluppo morale ed è indipendente da partiti politici, forze sociali, istituzioni ecclesiali.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2) L'associazione ha sede in Bergamo, Via Ponchielli, 3, e potrà istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

Art. 3) L'Associazione si pone come scopo svolgere attività di utilità sociale in ambito di assistenza scolastica.

Le finalità principali sono la creazione ed il mantenimento delle condizioni necessarie affinché il rapporto educativo tra adulti e ragazzi sia basato e teso allo sviluppo integrale della coscienza degli adulti e dei ragazzi in essa impegnati.

A tale scopo i linguaggi culturali vengono intesi come alimento per la crescita umana e tutte le attività, senza esclusione di quelle pratiche - manuali, vengono svolte con finalità educativa.

L'attività che vi si svolge accomuna quindi quegli adulti che sentono come compito formativo di vita e come responsabilità il loro ruolo di educatori e che vivono i diversi compiti in seno alla Comunità come mezzo di formazione e di conoscenza di sé.

L'associazione svolge per perseguire tali scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- l'organizzazione di percorsi scolastici e specificatamente la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie;
- l'organizzazione di servizi di sostegno, educazione ed integrazione nel territorio, quali dopo - scuola, servizi integrativi per i ragazzi della scuola dell'obbligo, sostegno scolastico ed extrascolastico, servizi di educazione territoriale;
- l'organizzazione e la realizzazione di seminari, convegni, incontri, conferenze, dibattiti aperti, corsi e stage, nonché la pubblicazione di libri o audiovisivi per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse e accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta, oltre a quanto previsto dal presente Statuto:

- la predisposizione del bilancio consultivo da sottoporre all'Assemblea;
- l'accettazione o il rigetto delle domande di adesione di nuovi soci;
- la radiazione dei soci secondo quanto previsto nel presente statuto;
- l'erogazione di borse di studio finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

Essendo espressione del corpo sociale, il Consiglio ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare alcune delle sue funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo anche collegialmente riuniti.

Presidente dell'associazione

Art. 15) Se non vi ha già provveduto l'assemblea, il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza e rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione anche di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente vigilerà affinché l'attività interna ed esterna dell'Associazione sia rivolta esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo: nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

Nelle delibere del Consiglio Direttivo egli ha diritto ad un voto: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può delegare temporaneamente in tutto o in parte le sue facoltà ad uno o più soci da lui scelti.

In caso di decesso o di impossibilità a svolgere le sue funzioni, tutti i suoi poteri competono al Vicepresidente, nominato dal Presidente all'atto della sua nomina, nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Collegio degli economisti

Art. 16) Il Collegio degli economisti è composto da almeno tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Tale Collegio nomina nel suo seno un Responsabile che risponde dell'operato del Collegio stesso al Consiglio Direttivo.

Assemblea dei Soci

Art. 12) L'Assemblea dei soci verrà convocata almeno una volta l'anno con preavviso scritto da inviare, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun socio almeno dieci giorni prima, a cura del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci.

Il Presidente ovvero un quinto degli associati dietro richiesta motivata, possono convocare Assemblee nel corso dell'anno. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia rappresentato, anche per delega, almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, anche in sede di modifiche dello statuto, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti e dei voti espressi. Possono prendere parte all'Assemblea solo i soci in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea nomina a maggioranza il proprio Presidente ed il Segretario.

Nelle Assemblee ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Art. 13) Ogni socio può delegare il proprio voto ad altro socio all'interno della sua stessa categoria.

Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

All'Assemblea spetta:

- a) il voto consultivo sulle direttive dell'attività dell'Associazione per l'anno sociale seguente;
- b) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio degli Economisti;
- c) il giudizio in secondo grado su reclami o controversie che venissero presentati da qualunque socio;
- d) l'approvazione delle modifiche dello statuto;
- e) la discussione ed il voto sul bilancio consuntivo annuale;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto, obbligano i soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

Consiglio Direttivo

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sei membri scelti fra i Soci appartenenti all'Associazione ed eletti dalla Assemblea dei Soci, più il Presidente.

I membri durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio Consuntivo, al bilancio Preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 5) Il patrimonio è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l) beni mobili ed immobili che divenissero eventualmente di proprietà della associazione;
- m) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della associazione sono costituite:

- 1) dalle quote di adesione;
- 2) da proventi di iniziative promosse dalla associazione;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per la realizzazione del suo scopo e finalità, l'Associazione potrà affittare, ed acquisire a qualsiasi titolo, immobili da adibire a sede sociale o altri beni mobili ed immobili necessari per lo svolgimento delle sue attività.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 6) L'Associazione chiude l'esercizio sociale al 31 agosto di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere redatti il Bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo dell'anno seguente.

Soci

Art. 7)

Possono divenire soci dell'Associazione tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età e ne condividono gli scopi, dopo aver preso visione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi.

L'associazione garantisce uguale trattamento e pari opportunità nei confronti di chiunque, indipendentemente da genere, provenienza etnica, culturale, appartenenza religiosa e credo politico, nonché la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Il mantenimento della qualità di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti.

Coloro che intendono diventare soci dovranno fare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo e versare, all'atto dell'ammissione, le quote di associazione, che verranno annualmente stabilite dal Consiglio.

I soci non avranno diritto di frequentare i locali dell'Associazione per uso personale o di gruppo; essi potranno essere chiamati a partecipare alle manifestazioni ed alle attività promosse ed organizzate dell'Associazione tramite i suoi organi e tramite i consigli di categoria.

L'adesione del socio è a titolo personale e non comporta alcun coinvolgimento dell'Istituzione o movimento a cui eventualmente appartenga.

I soci hanno l'obbligo di concorrere all'attuazione degli scopi statutari dell'associazione.

Art. 8) Sono previste le seguenti categorie di soci:

SOCI ORDINARI: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità e i termini previsti nel presente Statuto.

SOCI FONDATORI: si considerano tali i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. Essi Sono: Luisa Beni, Antje Doepner, Nicholas Michel Perackis, Liliana Ferrari, Enrico Cereda e Patrizia Lorandi.

e) **SOCI ONORARI:** sono coloro che, anche se non chiedono di farsi socio o di rimanere soci, contribuiscono o hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento delle finalità e scopi dell'associazione. I soci onorari sono nominati, sino a revoca, dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa. La revoca è deliberata dall'assemblea dei soci.

Il rapporto sociale è paritetico. I soci hanno uguali doveri e diritti, potendo tutti concorrere in egual misura all'attività associativa e adire le cariche sociali. Il vincolo associativo non ha carattere temporaneo. La qualità di socio non è trasmissibile.

Le prestazioni dei soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, preventivate e documentate, con il Consiglio Direttivo.

Art. 9) La qualità di socio si perde per dimissioni, radiazione o decesso.

Le dimissioni sono libere e possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota per l'anno sociale in corso.

La radiazione di qualsiasi socio può avvenire o per morosità nel pagamento della quota per oltre sei mesi dalla scadenza senza giustificazione o per condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione e con le direttive generali di essa, ovvero per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio non dà nessun diritto sui beni costituenti il Fondo Comune dell'Associazione neppure limitatamente agli eventuali conferimenti o apporti fatti dai soci.

La perdita della qualità di socio fa decadere dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Né il socio deceduto o radiato né i successori del socio defunto hanno diritti sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10) I soci sono tenuti al versamento di quote associative denominate:

- a) quote ordinarie;
- b) quote di sostegno;
- c) quote ridotte.

Le quote sono annuali ed il loro versamento deve avvenire in via anticipata all'atto della prima iscrizione quando accettata dal Consiglio Direttivo, e successivamente all'inizio di ogni anno sociale.

La quota ordinaria di partecipazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota di sostegno è in misura doppia di quella ordinaria, mentre la misura ed i beneficiari delle quote ridotte saranno stabiliti caso per caso dal Consiglio Direttivo.

E' facoltà di ogni socio effettuare erogazioni ai sensi dell'art. 5 lettera b) e g).

L'associazione potrà ricevere delle liberalità anche da soci e non soci. In quest'ultimo caso questi soggetti saranno denominati "Amici".

Gli "Amici", non soci, partecipano alla vita dell'associazione fiancheggiandone l'attività e prendendo parte alle sue iniziative, secondo il Regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Organi dell'Associazione

Art. 11) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione;
- d) Il Collegio degli Economisti.

Tutte le cariche sono volontarie, elettive e gratuite e tutti i soci concorrono alle cariche elettive.